



Città *di* Spoleto®

Città *di* Spoleto

Segreteria generale

Regolamento dell'imposta di soggiorno nella città di Spoleto

Il “Regolamento dell'imposta di soggiorno nella città di Spoleto” del Comune di Spoleto è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione di consiglio comunale n° 39 del 16 luglio 2015 ed è stato modificato con i seguenti provvedimenti:

- Delibera consiliare n. 19 del 30 settembre 2020*
- Delibera del Commissario Straordinario n. 102 del 26/07/2021*

Regolamento dell'imposta di soggiorno nella città di Spoleto

Il "*Regolamento dell'imposta di soggiorno nella città di Spoleto*" è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione di consiglio comunale n° 39 del 16 luglio 2015.

Il 17 agosto 2015 si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto al solo fine di agevolare la leggibilità dell'opera secondo criteri uniformi di redazione vevoli per tutti gli atti normativi dell'ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è inserito nel "**Fascicolo 2015 – 1.1.1/3 - REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DI SPOLETO**" consultabile direttamente ed in qualsiasi momento dagli operatori dell'ente e tramite la segreteria generale da parte degli altri interessati.

L'UFFICIO COORDINAMENTO NORMATIVO

Il Segretario Generale

Dott. Mario RUGGIERI

Indice generale

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....	4
Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari.....	4
Articolo 4 - Istituzione e Misura dell'imposta.....	4
Articolo 5 – Esenzioni.....	5
Articolo 6 - Versamento dell'imposta.....	5
Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	5
Articolo 8 - Controllo e accertamento imposta.....	6
Articolo 9 – Sanzioni.....	6
Articolo 10 - Riscossione coattiva.....	6
Articolo 11 – Rimborsi.....	7
Articolo 12 – Contenzioso.....	7
Articolo 13 - Rendicontazione annuale.....	7
Articolo 14 - Osservatorio permanente.....	7
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali.....	7

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n° 446 del 15 dicembre 1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n° 23 del 14 marzo 2011.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento, nonché la rendicontazione degli impieghi derivanti dalle risorse acquisite.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Spoleto, per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno della promozione turistica, culturale e sportiva della città e a sostegno delle strutture ricettive, per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali.

2. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (alberghiera, extraalberghiera, agrituristica) ubicata nel territorio del Comune di Spoleto.

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Spoleto, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati.

3. Il versamento sarà eseguito al momento del pagamento del corrispettivo e comunque entro la fine del periodo di pernottamento.

4. Il soggetto responsabile del pagamento del tributo è il gestore della struttura ricettiva, il quale ha il diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Articolo 4 - Istituzione e Misura dell'imposta

1. L'istituzione dell'imposta è, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. f) del TUEL, attribuzione del Consiglio Comunale mentre la misura della stessa imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale da un minimo di € 0,50 ad un massimo di € 5,00 per persona e per pernottamento, fino a un massimo di quattro pernottamenti mensili, anche non consecutivi, oppure fino a un massimo di quattro pernottamenti consecutivi a cavallo di due mesi.

2. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive comunque definite dalla normativa della Regione Umbria, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

3. Il Comune di Spoleto comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 5 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;

b) le persone con disabilità conformemente alla norma di cui all'articolo 3 della Legge 104/1992 e loro accompagnatore, i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio regionale, per un massimo di due persone per paziente, i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital e i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le predette strutture sanitarie e i relativi accompagnatori, fino a un massimo di due persone per paziente;

c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

d) Autisti di pullman turistici e accompagnatori turistici -1 accompagnatore ogni 25 membri del gruppo -;

e) gli studenti iscritti nelle Scuole del Comune di Spoleto e dei territori limitrofi e ai corsi di formazione/istruzione tenuti da Istituti di alta formazione (comprese le Università) e da soggetti formativi sostenuti dal Comune di Spoleto;

f) i componenti, delle forze armate, delle forze dell'ordine, dei VV.FF. e delle organizzazioni che soggiornano per garantire l'assistenza alla popolazione e perché incaricati agli interventi in conseguenza di calamità (Protezione Civile, Croce Rossa, etc)

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui articoli 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica n° 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente. L'applicazione dell'esenzione di cui alla precedente lettera e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui articoli 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica n° 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, da cui risulti l'iscrizione alle Scuole, agli Istituti e ai soggetti formativi di cui al comma e) per l'anno formativo in corso.

Articolo 6 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono, al termine del soggiorno, l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Spoleto entro 16 (sedici) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare e, quindi, entro il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, con le seguenti modalità:

a) mediante modello F24;

b) mediante bollettino postale o bonifico bancario;

c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale.

3. I versamenti dovranno essere effettuati con riferimento ad ogni singola struttura.

Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Spoleto sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. Oltre all'obbligo di effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Spoleto con le modalità indicate nel precedente articolo 6, comma 2, i gestori hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione nei seguenti modi:

a) trimestralmente all'Ente, entro 10 (dieci) giorni della fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente articolo 5, l'imposta incassata, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica. Limitatamente all'anno 2021 le dichiarazioni relative ai primi due trimestri potranno essere presentate entro la data prevista per il terzo trimestre.

b) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo ai sensi dall'art. 180 del DL 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del MEF.

Articolo 8 - Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo, 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n° 296.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base delle disposizioni dettate, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n° 471, n° 472 e n° 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo n° 471 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a), da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n° 689.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 7 comma 2 lettera b), da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

5. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 7 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n° 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 – Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a €. 15,00.

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 546.

Articolo 13 - Rendicontazione annuale

1. Il rendiconto annuale di gestione documenta gli introiti e le spese riconducibili all'applicazione del presente regolamento. Il rendiconto è ampiamente pubblicizzato dal Comune, trasmesso tramite posta elettronica agli esercizi ricettivi e posto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica.

Articolo 14 - Osservatorio permanente

1. E' istituito l'Osservatorio permanente sul Turismo, composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale, delle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture nel campo della ricettività, della ristorazione e del commercio, delle principali Fondazioni/Associazioni culturali del Comune di Spoleto. Tale Osservatorio ha, tra i propri compiti, quello di monitorare la destinazione delle somme derivanti dall'imposta, gli effetti dell'applicazione della stessa e di formulare eventuali proposte correttive.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della Deliberazione di approvazione del Bilancio Previsionale 2015. Le modifiche apportate con Delibera consiliare n. 19 del 30/09/2020 si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del dl 201/2011.

2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed, in particolare, i Decreti Legislativi n° 471, 472, 473 del 18/12/1997 e l'articolo 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n° 296.